

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO APPROVATO CON DELIBERA 18750 DEL 19 DICEMBRE 2013 E SUCCESSIVE MODIFICHE

6 novembre 2015

Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire entro il 7 dicembre 2015 al seguente indirizzo:

C O N S O B

Divisione Strategie Regolamentari

Via G. B. Martini, n. 3

00198 ROMA

oppure *on-line* per il tramite del [SIPE – Sistema Integrato Per l’Esterno](#)

I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati.

Indice:

I. QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO

II. DESCRIZIONE DELLE PROPOSTE: ARTICOLATO.

I. QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO

Il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, sulla base della delega contenuta nell’articolo 3 della legge 7 ottobre 2014, n. 154 (legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre) per il recepimento della direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV), ha apportato, tra le altre, diverse modifiche alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) che riguardano gli illeciti amministrativi nelle materie di competenza della Consob e della Banca d’Italia.

La riforma è intervenuta, in particolare, sulle regole che disciplinano: 1. l’individuazione dei soggetti nei cui confronti la Consob può irrogare le sanzioni amministrative; 2. gli importi edittali e i criteri di determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie 3. il pagamento in misura ridotta; 4. la tipologia delle misure sanzionatorie applicabili; 5. il regime di pubblicità dei provvedimenti in materia sanzionatoria.

1. Con riguardo all’individuazione dei soggetti nei cui confronti possono essere irrogate le sanzioni amministrative, il decreto legislativo n. 72/2015 ha introdotto nel sistema sanzionatorio del TUF un generale criterio di imputazione della responsabilità amministrativa per gli illeciti di competenza

della Consob: è stata sancita, infatti, la responsabilità diretta della società/ente tenuto all'obbligo oggetto della violazione e si è previsto che solo in presenza di specifici presupposti possano essere sanzionati anche gli esponenti aziendali e il personale alle dipendenze dell'ente, qualora l'inosservanza sia conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza (articolo 190-*bis* del TUF)¹.

2. Con riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie, la CRD IV ha previsto un ammontare edittale massimo da quantificare in percentuale rispetto al fatturato dell'ente. Al riguardo, si rappresenta che la commisurazione delle sanzioni pecuniarie in relazione al fatturato costituisce una novità nell'ambito del TUF e risponde all'esigenza, manifestata dalla Commissione Europea² e adottata in altri atti normativi dell'Unione europea di prossimo recepimento e attuazione nell'ordinamento italiano³, di garantire una sufficiente dissuasività delle sanzioni applicate. Le ragioni della scelta, da parte del legislatore europeo, di tale criterio, sono espresse nei considerando n. 35 e 36 della CRD IV: “...*occorre che gli Stati membri siano tenuti a prevedere sanzioni amministrative e altre misure amministrative che siano efficaci, proporzionate e dissuasive...sufficientemente elevate da annullare i benefici attesi e da essere dissuasive anche per gli enti di maggiori dimensioni e per i loro dirigenti*”.

A seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 72/2015, il fatturato rileva in molteplici fattispecie sanzionatorie del TUF (art. 188, 189, 190, e 193-*quater*), rispetto alle quali i soggetti passibili di sanzioni possono essere società o enti che esercitano attività in settori diversi. Peraltro, nel caso in cui il vantaggio (profitti ricavati o perdite evitate) ottenuto dall'impresa dalla violazione di tali disposizioni, come conseguenza della violazione stessa, risulti superiore ai limiti massimi stabiliti con riferimento alla determinazione del fatturato di tale impresa, l'importo massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili sarà, in ogni caso, pari al doppio dell'ammontare del vantaggio conseguito, purché tale ammontare sia determinabile (articolo 188, nuovo comma 2-*bis*, applicabile anche ad altre disposizioni sanzionatorie per effetto dei richiami contenuti nel TUF).

La definizione della nozione di fatturato, utile alla determinazione delle sanzioni pecuniarie da comminare a società o enti responsabili della violazione, assume rilevanza anche ai fini della determinazione della capacità finanziaria della società (o dell'ente) responsabile della violazione, che rappresenta ai sensi del nuovo articolo 194-*bis* del TUF, come introdotto dal decreto legislativo n. 72/2015, uno dei criteri da considerare ai fini della quantificazione della sanzione da irrogare.

La quantificazione della sanzione in relazione alla misura del fatturato assolve, quindi, alla funzione di parametrare l'importo della stessa alle dimensioni del soggetto attivo della violazione. Ciò in attuazione del principio di proporzionalità e al fine di elevare l'efficacia dissuasiva dell'apparato

¹ Resta inteso che laddove la violazione sia compiuta da una persona fisica non in quanto soggetto appartenente ad una persona giuridica, ma *motu proprio* (a titolo esemplificativo, il “chiunque”- persona fisica che sia incorso nelle violazioni previste dagli articoli 191 e 192), la sanzione sarà applicata direttamente nei confronti dello stesso a nulla rilevando, in tale ipotesi, la suesposta modifica normativa.

² Cfr. Comunicazione della Commissione, “*Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari*”, dell'8 dicembre 2010.

³ La legge 9 luglio 2015 n. 114 (Legge di delegazione europea 2014) contiene la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea che intervengono in diversi settori della disciplina dettata dal TUF, prevedendo regole specifiche anche materia di sanzioni amministrative. In particolare contengono un richiamo, inoltre, alla definizione di fatturato nelle relative disposizioni sanzionatorie, il Regolamento n. 909/2014 (“*CSD*”), la Direttiva 2013/50/UE (“*Transparency II*”), la Direttiva 2014/91/UE (che modifica la “*Ucits V*”), il Regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di abusi di mercato, la Direttiva 2014/65/UE (“*Mifid II*”).

sanzionatorio nei confronti delle società e degli enti di maggiori dimensioni (che, cioè, presentano un più consistente fatturato). Tali soggetti, in virtù del suddetto principio, a fronte della medesima violazione commessa, dovrebbero essere passibili di una sanzione di maggiore importo rispetto ad enti di dimensioni inferiori. Pertanto, la definizione del criterio di determinazione dell'ammontare del fatturato del soggetto da sanzionare assume fondamentale rilevanza nell'applicazione del nuovo trattamento sanzionatorio.

Il citato decreto di recepimento della CRD IV, come già anticipato, ha introdotto l'articolo 194-bis, prevedendo criteri omogenei di determinazione delle sanzioni applicabili per tutti gli illeciti amministrativi contemplati nel TUF⁴.

In particolare, nella concreta determinazione del *quantum* della sanzione applicabile e della durata delle sanzioni accessorie, la Commissione dovrà considerare gli elementi di valutazione specificamente indicati nel nuovo articolo 194-bis del TUF, in luogo della previsione generale dettata dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, applicabile prima della novella legislativa⁵.

3. Con riguardo al pagamento in misura ridotta (c.d. "oblazione"), il nuovo testo dell'art. 194-quinquies del TUF prevede che possano essere estinte mediante pagamento, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione, di una somma pari al doppio del minimo della sanzione edittale, le violazioni previste da determinate disposizioni del TUF, a condizione che il soggetto interessato non abbia già usufruito di tale misura nei dodici mesi precedenti.

Rispetto all'istituto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - e applicabile *ratione temporis* prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni (v. infra) - la possibilità di beneficiare del pagamento in misura ridotta risulta pertanto subordinata al fatto che il soggetto interessato non abbia già usufruito di tale misura nei dodici mesi precedenti anche per violazioni di diversa natura.

4. Il citato decreto legislativo n. 72/2015, all'articolo 194-quater del TUF, ha introdotto una nuova misura sanzionatoria consistente nel potere di emanare un ordine di eliminare le infrazioni contestate, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento⁶. La disposizione

⁴ Nello specifico, l'art. 194-bis del TUF (*Criteri per la determinazione delle sanzioni*) stabilisce che "1. Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti: a) gravità e durata della violazione; b) grado di responsabilità dell'autore; c) condizione economica del relativo responsabile; d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile; e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile; f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob; g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto; h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione.

⁵ Si riporta il testo dell'articolo 11 della l. 689/1981: "Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche".

⁶ L'articolo 194-quater del TUF, che disciplina l'ordine di porre termine alla violazione, prevede testualmente:

"1. La Banca d'Italia o la Consob, secondo le rispettive competenze, per le violazioni delle norme previste dagli articoli 6, 12, 21, commi 1 e 1-bis, 33, comma 4, 35-decies, 79-bis, 115-bis e delle relative disposizioni attuative, quando esse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità, in alternativa all'applicazione di sanzioni amministrative

in esame configura l'ordine quale sanzione alternativa alla sanzione amministrativa pecuniaria, applicabile unicamente per determinati illeciti amministrativi e, in ogni caso, condizionata alla circostanza che si tratti di violazioni connotate da scarsa offensività o pericolosità, rispetto al bene tutelato dalle norme violate.

L'eventuale violazione dell'ordine comporta, ai sensi dell'articolo 194-*quater*, comma 2, del TUF, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.

La misura in esame è ben distinta da altri atti di natura provvedimentoale⁷ previsti nel TUF che assolvono a funzioni diverse da quella sanzionatoria, anche di natura cautelare. In particolare, l'ordine di cui all'articolo 194-*quater* è espressamente definito quale misura sanzionatoria. Ciò posto, ne deriva che la relativa applicazione resta comunque subordinata al rispetto dei principi generali sanciti dall'articolo 195 del TUF (contraddittorio, conoscenza degli atti istruttori, verbalizzazione nonché distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie).

5. Con riferimento al regime di pubblicità dei provvedimenti in materia sanzionatoria, l'articolo 195-*bis*, come introdotto dal decreto legislativo n. 72/2015, prevede in via generale la pubblicazione nel Bollettino della Consob e per estratto dei provvedimenti di applicazione delle sanzioni. Tale disposizione consente, tuttavia, alla Commissione di prevedere diverse forme di pubblicazione, (in forma anonima o ritardata, in presenza di determinati presupposti, tra i quali la necessità di tutela dei dati personali), inclusa la possibilità di stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione. Resta ferma, inoltre, la facoltà della Commissione di escludere la pubblicazione dell'estratto del provvedimento quando tale pubblicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti⁸.

pecuniarie, possono applicare nei confronti delle società o degli enti interessati una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni contestate, anche indicando le misure da adottare ed il termine per l'adempimento.

2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito, la Banca d'Italia o la Consob, secondo le rispettive competenze, applicano la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo”.

Le disposizioni citate nel testo dell'articolo sopra riportato si riferiscono a obblighi di natura organizzativa e di comportamento posti in capo a soggetti abilitati alla prestazione dei servizi di investimento (articoli 6, 12, 21), ovvero concernenti le attività di Sgr, Sicav e Sicaf (articolo 33, co. 4, funzioni delegabili; articolo 35-*decies*, regole di comportamento), nonché obblighi di trasparenza dei mercati (articolo 79-*bis*) e tenuta dei registri degli *insiders* di emittenti quotati (articolo 115-*bis*, TUF).

⁷ Ad esempio il provvedimento ingiuntivo ai sensi dell'articolo 51, comma 1, ovvero l'ordine di convocazione degli organi collegiali, previsto dall'articolo 7, comma 1, lett. b), del TUF.

⁸ L'articolo 195-*bis* del TUF prevede che:

“1. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto è pubblicato senza ritardo e per estratto nel sito internet della Banca d'Italia o nel Bollettino della Consob. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia adita l'autorità giudiziaria, la Banca d'Italia o la Consob menzionano l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito della stessa a margine della pubblicazione. La Banca d'Italia o la Consob, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, possono stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione, ovvero escludere la pubblicità del provvedimento, quando la stessa possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti.

2. Nel provvedimento di applicazione della sanzione, la Banca d'Italia o la Consob dispongono la pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria:

a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata;

Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia adita l'autorità giudiziaria, il medesimo articolo dispone la menzione dell'avvio dell'azione giudiziaria e dell'esito della stessa a margine della pubblicazione dell'estratto. Rispetto al testo previgente (articolo 195, comma 8, del TUF), è venuto meno l'obbligo di pubblicazione per estratto, in caso di opposizione alla Corte d'Appello, dei decreti ovvero delle sentenze che decidono sull'opposizione.

Il decreto legislativo n. 72/2015, all'articolo 6, comma 2, ha comunque sancito l'applicabilità delle nuove disposizioni in materia di sanzioni amministrative⁹ - sopra sintetizzate - alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni attuative della Consob e della Banca d'Italia adottate, secondo le rispettive competenze, ai sensi dell'articolo 196-*bis* del TUF¹⁰.

La Banca d'Italia, per la parte di competenza, ha provveduto alla pubblicazione, in data 16 settembre, del documento di consultazione avente ad oggetto le proposte di modifica in materia di "Sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa".

Con il presente documento, si sottopongono alla consultazione del mercato le proposte di modifica del Regolamento sul procedimento sanzionatorio, approvato con delibera 18750 del 19 dicembre 2013 e ss. modifiche, al fine di dare attuazione alla delega contenuta nell'articolo 196-*bis* del TUF.

II. DESCRIZIONE DELLE PROPOSTE: ARTICOLATO.

Di seguito, si riporta in formato tabellare l'articolato del Regolamento sul procedimento sanzionatorio, con evidenza delle proposte di modifica, le relative note.

Per completezza, si rappresenta che nella delibera di modifica del Regolamento sul procedimento sanzionatorio, ad esito della consultazione, sarà introdotta una disposizione di carattere transitorio al fine di chiarire l'applicabilità delle nuove modifiche per le violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore delle stesse.

b) possa comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine penale in corso;

c) possa causare un danno sproporzionato ai soggetti coinvolti, purché tale danno sia determinabile.

3. *Se le situazioni descritte nel comma 2 hanno carattere temporaneo, la pubblicazione può essere rimandata ed effettuata quando dette esigenze sono venute meno."*

⁹ Il decreto legislativo n. 72/2015, all'articolo 6, comma 2, ha disposto che "le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

¹⁰ L'art. 196-*bis* del TUF prevede che "La Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, emanano disposizioni di attuazione del presente titolo" (ovvero il Titolo II della Parte V del TUF in materia di sanzioni amministrative).

**REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
(approvato con delibera 18750 del 19 dicembre 2013 e ss. modifiche)**

TESTO CONSOLIDATO	NOTE
<p style="text-align: center;">CAPO I Disposizioni generali</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 4</u> (Avvio del procedimento)</p> <p>1. L'avvio del procedimento sanzionatorio è disposto a mezzo di lettera di contestazione degli addebiti sottoscritta congiuntamente dal responsabile della Divisione competente e dal Direttore Generale o, su delega di quest'ultimo, dal Vice Direttore Generale. La contestazione degli addebiti è effettuata entro il termine di centottanta giorni, ovvero di trecentosessanta giorni se gli interessati risiedono o hanno la sede all'estero, dall'accertamento compiuto sulla base degli elementi comunque acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell'attività di vigilanza svolta dalla Consob e delle successive valutazioni.</p> <p>2. Il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio è stabilito in duecento giorni e decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di perfezionamento per i destinatari della notificazione della lettera di contestazione degli addebiti. Nel caso di procedimento sanzionatorio avviato nei confronti di più soggetti, il predetto termine, da considerarsi unico per tutti i destinatari della lettera di contestazione, decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di perfezionamento dell'ultima notificazione. La data di conclusione dei procedimenti sanzionatori è resa nota nel sito internet dell'Istituto con modalità idonee a garantire la riservatezza.</p> <p>3. La lettera di contestazione degli addebiti contiene:</p> <p>a) il riferimento all'attività di vigilanza, alle eventuali verifiche ispettive o alla documentazione comunque acquisita dalla quale sia emersa la violazione;</p> <p>b) la descrizione della violazione;</p> <p>c) l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie;</p>	

<p>c-bis) l'indicazione del numero univoco del procedimento;</p> <p>d) l'indicazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento;</p> <p>d-bis) la comunicazione che la data di conclusione del procedimento è consultabile nel sito internet della Consob, successivamente all'espletamento delle procedure di notificazione della lettera di contestazione degli addebiti;</p> <p>e) l'indicazione dell'unità organizzativa presso la quale può essere presa visione ed estratta copia dei documenti istruttori e le modalità di presentazione della relativa istanza;</p> <p>f) l'indicazione della facoltà per i soggetti destinatari delle contestazioni di presentare eventuali deduzioni e documenti, nonché di chiedere l'audizione personale nel termine di trenta giorni;</p> <p>f-bis) l'indicazione della facoltà per i destinatari della lettera di contestazione degli addebiti che abbiano presentato le deduzioni scritte ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero abbiano partecipato all'audizione prevista dall'articolo 5, comma 4, di presentare proprie deduzioni finali scritte alla Commissione nei trenta giorni successivi alla data di ricezione della relazione finale dell'Ufficio Sanzioni Amministrative prevista dall'articolo 6, comma 4;</p> <p>g) l'indicazione della casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale effettuare le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio;</p> <p>h) l'invito a comunicare con il primo atto utile l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale il soggetto interessato intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento sanzionatorio.</p> <p>4. Nell'ipotesi in cui alle violazioni si applichi l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche, sussistano i presupposti indicati dall'articolo 194-<i>quinquies</i>, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la lettera di contestazione degli addebiti contiene anche l'indicazione delle modalità con le quali l'interessato potrà effettuare il pagamento in misura ridotta.</p>	<p>Si ritiene necessario integrare il comma 4 dell'articolo 4 del Regolamento, in cui è contenuto il riferimento all'articolo 16 della l. n. 689/81, al fine di prevedere che la lettera di contestazione predisposta dalla Divisione competente contenga l'indicazione delle modalità con le quali l'interessato potrà effettuare il pagamento in misura ridotta e, ove sussista la situazione impeditiva di cui al comma 2 dell'articolo 194-<i>quinquies</i> del TUF, l'indicazione che non sarà possibile avvalersi dell'oblazione e le relative motivazioni.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Art. 5</u> (Diritto di difesa)</p> <p>1. I destinatari della lettera di contestazione degli addebiti esercitano il proprio diritto di difesa nella fase istruttoria, anche con l'assistenza di terzi, mediante la presentazione di deduzioni scritte e documenti, l'accesso agli atti nonché l'audizione personale in merito agli addebiti contestati. Inoltre,</p>	

ai destinatari della lettera di contestazione degli addebiti, che abbiano presentato le deduzioni scritte ai sensi dell'articolo 5, comma 2 ovvero abbiano partecipato all'audizione prevista dall'articolo 5, comma 4, è trasmessa la relazione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative per l'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 8, comma 2.

2. Le deduzioni scritte e i documenti sono inviati all'Ufficio Sanzioni Amministrative entro il termine di legge di trenta giorni dalla data di perfezionamento per il destinatario della notifica della lettera di contestazione degli addebiti. Tale termine può essere prorogato, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, a seguito di motivata richiesta dei soggetti interessati.

3. I destinatari della lettera di contestazione degli addebiti possono chiedere, con istanze separate, alla Divisione che ha formulato le contestazioni di avere accesso agli atti del procedimento sanzionatorio e all'Ufficio Sanzioni Amministrative di avere accesso esclusivamente agli ulteriori atti del procedimento sanzionatorio confluiti nel fascicolo istruttorio successivamente all'avvio del procedimento medesimo. Ove l'istanza di accesso sia presentata alla Divisione che ha formulato le contestazioni entro il termine previsto dal comma 2, primo periodo, il termine per la presentazione di deduzioni scritte e documenti è sospeso, per una sola volta, dalla data di presentazione dell'istanza fino alla data in cui è consentito l'accesso.

4. Entro il termine di cui al comma 2, primo periodo, i destinatari della lettera di contestazione degli addebiti possono chiedere, con istanza separata, di essere sentiti personalmente. L'Ufficio Sanzioni Amministrative comunica agli istanti la data dell'audizione. Tale data, anche a fronte di istanze di differimento reiterate, può essere differita, su richiesta motivata, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni. In caso di accoglimento della richiesta di differimento, il termine di conclusione del procedimento è sospeso per il periodo intercorrente tra la data inizialmente stabilita per l'audizione e la data di effettivo svolgimento della stessa ovvero, in caso di mancata audizione, per il termine massimo di trenta giorni. All'audizione possono partecipare, su richiesta dell'Ufficio Sanzioni Amministrative, funzionari della Divisione che ha formulato le contestazioni. Dell'audizione è formato apposito processo verbale che viene sottoscritto dai soggetti partecipanti.

4-bis. Ferma restando la garanzia del diritto di difesa, l'attività difensiva nell'ambito del procedimento sanzionatorio si svolge nel rispetto del principio della leale collaborazione delle parti

Il nuovo comma 4-bis, che si propone di inserire, risponde all'esigenza di assicurare che l'esercizio dell'attività difensiva nell'ambito del procedimento sanzionatorio avvenga nel rispetto del principio di leale collaborazione con l'Autorità.

A tale scopo, si è ritenuto utile indicare espressamente che, ai fini del giudizio sul grado di collaborazione delle parti, possono essere valutate negativamente quelle condotte (nello specifico la

<p>con la Consob. La reiterazione di istanze dall'effetto meramente dilatorio e la produzione di documentazione inutilmente sovrabbondante o inconferente, o ingiustificatamente dilazionata, possono costituire elementi di valutazione negativi del grado di collaborazione degli interessati con la Consob.</p>	<p>reiterazione di istanze dall'effetto meramente dilatorio e la produzione di documentazione eccessiva ed inconferente) che comportano un aggravio dell'attività dell'amministrazione non giustificato dal legittimo esercizio del diritto di difesa.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6 (Istruttoria del procedimento)</p> <p>1. L'Ufficio Sanzioni Amministrative, ricevute le deduzioni e i documenti dei destinatari della lettera di contestazione degli addebiti o scaduto il termine per la loro presentazione, procede all'esame degli atti del procedimento sanzionatorio.</p> <p>2. L'Ufficio Sanzioni Amministrative può chiedere alla Divisione che ha formulato le contestazioni, nonché ad ogni altra unità organizzativa il cui supporto sia ritenuto utile, una relazione tecnica sulle difese svolte dai destinatari della lettera di contestazione degli addebiti e su ogni altro aspetto meritevole di approfondimento. Le relazioni tecniche predisposte dalle unità organizzative interessate sono trasmesse dall'Ufficio Sanzioni Amministrative ai predetti soggetti, i quali hanno facoltà di presentare, entro trenta giorni dalla ricezione, proprie osservazioni in replica.</p> <p>3. Nel caso previsto al comma 2, il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio è sospeso per un periodo pari a trenta giorni decorrenti dalla data di protocollazione della nota con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative trasmette la relazione tecnica ai destinatari della lettera di contestazione degli addebiti.</p> <p>4. All'esito dell'esame degli atti del procedimento e a conclusione della fase istruttoria, l'Ufficio Sanzioni Amministrative predispone una relazione finale nella quale formula proposte motivate in merito alla sussistenza della violazione contestata e alla specifica determinazione del tipo e dell'entità della sanzione, ovvero in merito all'archiviazione, e la trasmette alla Commissione entro trentacinque giorni precedenti alla scadenza del termine di conclusione del procedimento.</p> <p>4-bis. Ai fini della determinazione degli importi edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogabili dalla Consob, il fatturato è calcolato in base all'ultimo bilancio disponibile alla data della violazione e in conformità ai criteri previsti nell'Appendice del presente Regolamento.</p> <p>4-ter. Nella relazione indicata dal comma 4, l'Ufficio Sanzioni Amministrative, valutati i</p>	<p>Con riferimento alla definizione di fatturato, si propone di inserire un nuovo comma <i>4-bis</i> all'articolo 6 del Regolamento, al fine di individuare 1) quale bilancio debba essere preso in considerazione, nonché 2) il criterio di calcolo. L'individuazione del bilancio disponibile al momento della violazione, tenuto conto che la CRD IV non fornisce indicazioni utili al riguardo, appare l'opzione più conforme al principio di legalità, in quanto consente ai soggetti interessati, al momento della commissione dell'illecito, di determinare il massimo grado di reazione dell'ordinamento e, quindi, le conseguenze della propria condotta illecita.</p> <p>Una disposizione analoga è, altresì, prevista nell'ordinamento della Germania (cfr. <i>Gesetz über das Kreditwesen</i>, §56 (7-1).</p> <p>In ogni caso, per bilancio disponibile si intende quello consolidato, ove redatto.</p> <p>Le proposte di modifica della procedura sanzionatoria per la parte relativa all'emanazione dell'ordine di eliminare le infrazioni contestate, ai sensi dell'articolo 194-<i>quater</i> del TUF, sono state formulate tenendo conto dell'esigenza di garantire l'uniformità delle competenze attribuite all'Ufficio Sanzioni Amministrative (USA), nonché il diritto di difesa dei soggetti interessati (contraddittorio, conoscenza degli atti istruttori, verbalizzazione e distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie).</p> <p>Considerato che l'articolo 194-<i>quater</i> del TUF, come sopra rappresentato, qualifica espressamente l'ordine come una sanzione alternativa alla sanzione amministrativa pecuniaria, si attribuisce all'USA la valutazione della "scarsa offensività" o "pericolosità" delle condotte (nuovo comma 4-<i>ter</i>), quale presupposto per proporre l'ordine stesso. Qualora sia accolta la proposta dell'USA, la Consob può indicare nel provvedimento di applicazione dell'ordine le misure da adottare a questo scopo e il termine entro il quale esse devono essere adottate. L'inserimento del secondo periodo al comma 4-<i>ter</i> consente di chiarire che la facoltà di irrogare</p>

<p>presupposti indicati dall'articolo 194-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può formulare proposta motivata in merito all'applicazione dell'ordine di eliminare le infrazioni contestate, in luogo della sanzione amministrativa pecuniaria. Con il provvedimento di applicazione dell'ordine la Consob può indicare le misure da adottare a questo scopo entro il termine fissato nel provvedimento stesso. Resta ferma, in ogni fase del procedimento, la possibilità per la Commissione di adottare, su proposta della Divisione competente, ai sensi delle vigenti disposizioni, provvedimenti specifici nei confronti dei soggetti vigilati, anche volti alla cessazione dei comportamenti non conformi alla normativa di riferimento.</p> <p>4-quater. L'Ufficio Sanzioni Amministrative, qualora riscontri dall'esame delle deduzioni e dei documenti presentati dai soggetti interessati ai sensi dell'articolo 5, che gli interventi posti in essere abbiano portato alla eliminazione delle infrazioni contestate, ne tiene conto nella proposta motivata per la Commissione ai fini della conclusione del procedimento.</p>	<p>l'ordine di porre termine alle violazioni, quale alternativa alla sanzione pecuniaria, non esautorata la Commissione dal potere di esercitare gli interventi inibitori e/o correttivi nei confronti dei soggetti vigilati, su proposta della Divisione competente, nei casi previsti dalle altre disposizioni del TUF.</p> <p>Il nuovo comma 4-<i>quater</i>, che si propone di inserire, si riferisce all'ipotesi in cui i soggetti interessati abbiano già adottato (anche a seguito di precedenti provvedimenti di natura ingiuntiva emanati dalla Consob nel corso dell'attività di vigilanza) interventi volti a eliminare le irregolarità contestate.</p> <p>In tale ipotesi l'USA - previa verifica dell'idoneità degli interventi posti in essere dall'incolpato alla eliminazione delle carenze rilevate - potrà formulare alla Commissione le proposte dirette all'immediata conclusione del procedimento senza l'irrogazione di una sanzione pecuniaria.</p> <p>In caso di adozione da parte della Commissione dell'ordine, la Divisione competente ne verificherà la corretta e tempestiva esecuzione e provvederà, in caso le verifiche diano esito positivo, ad informarne la Commissione.</p> <p>Ove, invece, la Divisione competente ravvisi che l'ordine sia rimasto inosservato (ovvero non sia stato correttamente eseguito o sia stato attuato oltre il termine assegnato), avvierà un separato procedimento sanzionatorio per l' "inottemperanza", che si potrà concludere con l'applicazione della sanzione pecuniaria pari alla sanzione originariamente prevista aumentata fino a un terzo, ai sensi dell'articolo 194-<i>quater</i> del TUF.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Art. 8</u> (Fase decisoria)</p> <p>Contestualmente alla trasmissione alla Commissione, fatti salvi i tempi occorrenti per l'eventuale traduzione in lingua straniera, la relazione finale predisposta dall'Ufficio Sanzioni Amministrative, con l'omissione delle parti sottratte all'esercizio del diritto di accesso, è trasmessa ai destinatari della lettera di contestazione degli addebiti, che abbiano presentato le deduzioni scritte ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero abbiano partecipato all'audizione prevista dall'articolo 5, comma 4.</p> <p>2. Entro il trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della relazione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative da parte dei destinatari della lettera di contestazione degli addebiti, gli stessi possono presentare alla Commissione proprie controdeduzioni scritte in replica alle considerazioni</p>	

<p>dell'Ufficio Sanzioni Amministrative. Qualsiasi documento presentato successivamente a tale termine non sarà preso in considerazione.</p> <p>3. Nel caso previsto al comma 1, il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio è sospeso dalla data di protocollazione della relazione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative fino alla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni scritte da parte del soggetto che ha ricevuto per ultimo la relazione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative.</p> <p>4. Le controdeduzioni scritte previste al comma 2 replicano sinteticamente alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla sussistenza e alla gravità della violazione contestata. Qualora, in presenza di motivate ragioni, superino le 15 pagine, esse riportano un indice e una sintesi delle argomentazioni difensive presentate. Si applica l'articolo 5, comma 4-bis.</p> <p>5. Il procedimento sanzionatorio si conclude con l'adozione da parte della Commissione del provvedimento sanzionatorio, dell'atto di archiviazione ovvero della proposta di applicazione di misura sanzionatoria di competenza di altra Amministrazione o Autorità.</p> <p>6. I provvedimenti o gli atti previsti dal comma 5 sono notificati o comunicati ai destinatari della lettera di contestazione degli addebiti.</p> <p>7. La disciplina prevista dal presente articolo si applica anche nel caso in cui la Commissione richieda all'Ufficio Sanzioni Amministrative una relazione integrativa. L'Ufficio Sanzioni Amministrative provvede alla trasmissione della relazione integrativa entro 45 giorni dalla richiesta, salve motivate ragioni. In tale ipotesi, il termine di conclusione del procedimento è sospeso dalla data della richiesta della relazione integrativa fino al ventesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni scritte da parte del soggetto che ha ricevuto per ultimo la relazione integrativa.</p>	<p>Il rinvio che si propone di inserire, nel comma 4 dell'articolo in commento, risponde all'esigenza di estendere anche all'attività difensiva svolta dalle parti nell'ambito della fase decisoria la previsione introdotta nel nuovo comma 4-bis dell'articolo 5.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Art. 8-bis</u> (Pubblicazione del provvedimento)</p> <p>1. Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato per estratto nel <i>Bollettino</i> della Consob dopo la notizia dell'avvenuta notificazione al soggetto interessato ovvero, nel caso di più soggetti, dopo la notizia dell'avvenuta ultima notificazione.</p> <p>2. L'estratto contiene almeno:</p> <p>a) le fonti normative poste alla base del procedimento sanzionatorio;</p>	<p>Il nuovo articolo 8-bis, comma 1, che si propone di inserire, specifica che la pubblicazione nel Bollettino della Consob dei provvedimenti sanzionatori avviene "<i>dopo l'avvenuta notificazione al soggetto interessato, ovvero, nel caso di più soggetti, dopo la notizia dell'avvenuta ultima pubblicazione</i>", declinando, in senso più tutelante per i soggetti interessati, il riferimento temporale dopo il quale la pubblicazione, a norma dell'articolo 195-bis del TUF, deve avvenire "<i>senza ritardo</i>".</p> <p>Con riguardo al periodo di tempo durante il quale i</p>

<p>b) i fatti contestati e la disposizione violata; c) la sintetica indicazione degli atti del procedimento; d) la decisione della Commissione con la menzione del soggetto sanzionato, l'indicazione della violazione accertata, dell'importo della sanzione applicata nonché dei criteri posti alla base della determinazione della sanzione.</p> <p>3. A margine del provvedimento pubblicato sono annotate le informazioni riguardanti l'avvenuta presentazione di ricorso giurisdizionale da parte del soggetto interessato con riguardo a:</p> <p>1) l'autorità adita e le date di notifica e deposito del ricorso; 2) l'indicazione degli estremi dei provvedimenti, anche cautelari, adottati dall'autorità adita sul ricorso, anche se non definitivi; 3) la decisione sul ricorso.</p> <p>4. Le medesime informazioni sono pubblicate con riguardo ai giudizi di impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità adita sul ricorso.</p> <p>5. La Commissione può disporre nel provvedimento sanzionatorio modalità ulteriori di pubblicazione, ponendo le relative spese a carico del soggetto interessato.</p> <p>6. La Commissione può disporre la pubblicazione del provvedimento in forma anonima, il differimento della stessa, ovvero l'esclusione della pubblicazione, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>	<p>provvedimenti sanzionatori permangono pubblicati sul Bollettino, un aspetto di particolare rilevanza è quello concernente il c.d. "diritto all'oblio" - riconducibile alla più ampia categoria dei diritti della persona - nella misura in cui i provvedimenti sanzionatori pubblicati in via elettronica nel Bollettino della Consob o comunque nel sito web possano essere "linkati" tramite motori di ricerca esterni.</p> <p>Al riguardo, si rappresenta che la Consob da tempo ha adottato misure intese a limitare l'accesso via <i>web</i> ai provvedimenti sanzionatori, attraverso i motori di ricerca esterni al sito internet della Consob, nonché alla newsletter settimanale "<i>Consob Informa</i>" che contiene la notizia della loro adozione. In particolare, i provvedimenti della specie in esame sono individuabili dai motori di ricerca esterni per la durata di tre anni. Trascorso tale periodo essi non sono più accessibili da chiunque effettui in rete una ricerca nominativa attraverso i comuni motori di ricerca, ma rimangono consultabili solo a chi acceda al sito della Consob.</p> <p>Tale tema sarà comunque oggetto di analisi nell'ambito dell'attività regolamentare della Consob in materia di tutela della <i>privacy</i>, di prossima emanazione.</p> <p>Il comma 2 definisce il contenuto "minimo" dell'estratto, avendo riguardo sia all'esigenza di sintesi, che alla finalità informativa per il mercato a cui il provvedimento sanzionatorio deve assolvere.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Appendice</u></p> <p>1. <u>Nozione di fatturato</u></p>	<p>L'introduzione del fatturato, quale grandezza di riferimento per il calcolo delle sanzioni da comminare a società o enti, costituisce una novità per il TUF. La direttiva 2013/36/UE (CRD IV), con riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie, ha previsto un ammontare edittale massimo da quantificare in percentuale rispetto al fatturato dell'ente. La commisurazione delle sanzioni pecuniarie in relazione al fatturato risponde</p>

<p>1.1. Il fatturato è calcolato in conformità ai seguenti criteri:</p> <p>a) per le banche, gli altri soggetti abilitati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (TUB), gli istituti di pagamento di cui al titolo V-ter del TUB, i confidi di cui all'articolo 112 del TUB, la Società Poste Italiane S.p.A. per l'attività di Banco Posta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'aggregato costituito dalla somma delle seguenti voci di provento così come definite nella direttiva 86/635/CEE, al netto, se del caso, dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente associate ai suddetti proventi: <ul style="list-style-type: none"> i) <i>interessi e proventi assimilati;</i> ii) <i>proventi su titoli:</i> <ul style="list-style-type: none"> -<i>proventi di azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile,</i> -<i>proventi di partecipazioni,</i> -<i>proventi di partecipazioni in imprese collegate;</i> iii) <i>proventi per commissioni;</i> iv) <i>profitti (netti) da operazioni finanziarie (da non considerare le operazioni relative ai titoli non inclusi nel portafoglio di negoziazione);</i> v) <i>altri proventi di gestione.</i> <p>b) per le imprese di assicurazione e di riassicurazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il valore dei premi lordi emessi, che comprendono tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti d'assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte o tasse parafiscali riscosse sull'importo dei premi o sul relativo volume complessivo. <p>c) per le imprese diverse da quelle indicate dalle lettere a) e b):</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli importi ricavati dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi realizzati dalle imprese interessate nell'ultimo esercizio e corrispondenti alle loro normali attività, previa detrazione degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente legate al fatturato. <p>1.2. Per le società e gli enti tenuti alla redazione</p>	<p>all'esigenza, manifestata dalla Commissione Europea e adottata in altri atti normativi dell'Unione europea di prossimo recepimento e attuazione nell'ordinamento italiano, di garantire una sufficiente dissuasività delle sanzioni, in particolare per gli enti di maggiori dimensioni. Tale obiettivo è stato perseguito attraverso l'applicazione di un principio di proporzionalità nella determinazione della sanzione. Le ragioni della scelta, da parte del legislatore europeo, di tale criterio, sono espresse nei considerando n. 35 e 36 della CRD IV: <i>"...occorre che gli Stati membri siano tenuti a prevedere sanzioni amministrative e altre misure amministrative che siano effettive, proporzionate e dissuasive ... sufficientemente elevate da annullare i benefici attesi e da essere dissuasive anche per gli enti di maggiori dimensioni e per i loro dirigenti"</i>.</p> <p>La determinazione della sanzione in relazione alla misura del fatturato assolve, quindi, alla funzione di parametrare l'importo della stessa alle dimensioni del soggetto attivo della violazione. Ciò in attuazione del citato principio di proporzionalità e al fine di elevare l'efficacia dissuasiva dell'apparato sanzionatorio nei confronti delle società e degli enti di maggiori dimensioni (che, cioè, presentano un più consistente fatturato). Tali soggetti, in buona sostanza, in virtù del suddetto principio, a fronte della medesima violazione commessa, dovrebbero essere passibili di una sanzione di maggiore importo rispetto ad enti di dimensioni inferiori. Pertanto, la definizione del criterio di determinazione dell'ammontare del fatturato del soggetto da sanzionare assume fondamentale rilevanza nell'applicazione del nuovo trattamento sanzionatorio.</p> <p>Alla formulazione delle nozioni di fatturato proposte, si è giunti in ragione delle considerazioni che sono di seguito sintetizzate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il principio di parità di trattamento delle imprese operanti nei diversi settori di attività; 2) la circostanza che la CRD IV, agli articoli 66 e 67, rispettivamente, paragrafo 2, lettera c) e paragrafo 2, lettera e), sembra esprimere l'indicazione di una nozione di fatturato costituito da un risultato sostanzialmente lordo, cioè determinato essenzialmente dalla somma di voci di conto economico positive lorde, quindi, non ridotte da voci di costo; peraltro, tale interpretazione è stata fatta propria, anche se con forme diverse, dai principali Stati Membri dell'UE (ad. esempio Spagna,
---	---

<p>del bilancio consolidato il fatturato è calcolato (al netto delle imposte) di norma sulla base dei dati consolidati dell'ultimo bilancio.</p> <p>1.3. Nel caso in cui il dato del fatturato, come sopra determinato, risultasse non attendibile o non determinabile o non significativo, la Commissione prenderà in considerazione, anche tenuto conto dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 194-bis del TUF, il bilancio relativo all'esercizio precedente a quello che evidenzia un dato non attendibile o non determinabile o non significativo (o il primo bilancio precedente che non presenti le criticità di cui sopra) o il calcolo di una media del fatturato degli ultimi due o tre bilanci precedenti al bilancio che presenta i sopra indicati profili di non significatività (ove disponibili).</p>	<p>Germania e Francia); le nozioni di fatturato proposte presentano tale caratteristica.</p> <p>Per quanto riguarda il punto 1), si è reputato opportuno, trattandosi di una nozione che assume rilevanza ai fini sanzionatori, identificare una definizione che possa consentire una attuazione sostanzialmente equivalente tra i diversi settori di attività, pur nella considerazione della diversità delle attività svolte dai soggetti potenziali destinatari delle sanzioni e delle discipline di bilancio ad essi applicabili. Ciò in modo tale che possa essere rispettato il principio di parità di trattamento riguardo al carico sanzionatorio da applicare alle società esercenti attività diverse ed evitare, quindi, penalizzazioni di “settore” derivanti dall'applicazione di differenti metodologie di calcolo. Pertanto, il principio che si è ritenuto possa essere più efficacemente applicato ad ogni azienda di qualsiasi settore di attività, in ragione della sua generalizzata valenza, è quello della individuazione del prodotto, servizio o <i>output</i> derivante dalla attività “normalmente” esercitata dall'impresa. Inoltre, in linea con il sopra indicato obiettivo, si sono individuate nozioni di fatturato, per ciascuna delle diverse attività, determinate in applicazione di una medesima metodologia di calcolo.</p> <p>Considerato quanto indicato al punto 2) si è ritenuto di individuare nozioni di fatturato per le diverse attività determinate essenzialmente dalla somma di voci positive lorde. Ciò in linea con le scelte operate dai principali Stati Membri dell'UE (ad. esempio Spagna, Germania e Francia).</p> <p>Le nozioni di fatturato proposte, quindi, considerano tali principi e sono ispirate a quelle previste dal legislatore comunitario all'articolo 5 “Calcolo del fatturato” del Reg.(CE) n.139/2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese. Tutte le nozioni previste da tale Regolamento comunitario, sono caratterizzate dal considerare essenzialmente componenti positive lorde. Tale regolamento definisce la nozione di fatturato da applicare alle imprese operanti nei diversi settori, al fine di determinarne la dimensione e la relativa quota di mercato per valutarne l'eventuale ostacolo all'effettiva concorrenza nel mercato comune. La nozione di fatturato relativa alle banche e agli altri intermediari finanziari, è analoga a quella adottata nell'ordinamento della Germania (cfr. <i>Gesetz über das Kreditwesen</i>, §56, Absatz 8 e <i>Kreditinstituts-Rechnungslegungsverordnung</i>, §34 Absatz 2, Satz 1 Nummer1).</p>
---	---

	<p>In alternativa al punto 1.1. a) potrebbe essere considerata, per le sole banche, la nozione di fatturato costituita dalle tre voci di provento che compongono il risultato lordo indicato nei sopra citati articoli 66 (paragrafo 2, lett.c)) e 67 (paragrafo 2, lett.e)) della CRD IV, così come definite nella direttiva 86/635/CEE, al netto, se del caso, dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente associate ai proventi relativi alle suddette voci:</p> <ul style="list-style-type: none">-Interessi e proventi assimilati,-proventi su azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile o fisso,-proventi per commissioni o provvigioni. <p>Ciò in analogia con la nozione adottata dalla Spagna (cfr. <i>Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito</i>).</p>
--	--